

Repertorio n.231567

Fascicolo n. 18201

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

della Associazione A.D.M.S. ASSOCIAZIONE DIABETE MELLITO SARDEGNA, con sede in Sassari.-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaquattro, il giorno ventinove del mese di ottobre (29 ottobre 2004), in Sassari, nei locali della Associazione Diabete Mellito Sardegna, in Via Elio De Cupis n. 24,

Avanti me Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, senza assistenza di testimoni ai quali il comparente infrascritto ha, col mio consenso, rinunciato,-----

-----è comparso il Signor-----

- Michele CALVISI, nato a Mores il giorno 9 gennaio 1941, domiciliato a Sassari, pensionato, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo della Associazione A.D.M.S. ASSOCIAZIONE DIABETE MELLITO SARDEGNA, con sede legale in Sassari, Via Baldinca n. 44, avente il codice fiscale 92057570902, costituita con atto a mio rogito in data 3 giugno 1998, repertorio n. 151600/12180, registrato a Sassari l'11 giugno 1998 al n. 2775.-----

Detto comparente mi premette che, in questo luogo, giorno e

Registrato a Sassari

11 novembre 2004

129, 11



per le ore 17,30, è stata fissata in seconda convocazione -
essendo andata deserta la riunione fissata per ieri, in que-
sto luogo e per le ore 23, in prima convocazione - l'Assem-
blea della predetta Associazione convocata con avviso pubbli-
cato a norma di statuto, per deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

- revisione e adeguamento dello statuto al D.Lgs. 460/97;--
- varie ed eventuali;-----

e mi richiede, con il consenso dei presenti, di redigere,
per atto pubblico, il verbale della riunione.-----

Aderendo a detta richiesta io Notaio do pertanto atto di
quanto segue.-----

Alle ore 19 (diciannove), esaurite le operazioni prelimina-
ri, assume la presidenza a norma dell'art. 5 dello statuto
sociale lo stesso comparente che constata:-----

- che oltre a sè, Presidente del Comitato Direttivo, sono
presenti gli altri componenti il Comitato Direttivo Signori
Maria Maddalena Foddai, Gavino Sanna, e Salvatore Murgia;----
- che sono presenti gli associati Francesco Pili, Antonio
Giovanni Solinas e Gonaria Ballore.-----

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi la stessa va-
lidamente costituita, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto so-
ciale, ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno proposto.-

Passando alla trattazione del medesimo, il comparente, nel-
la sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo espone

all'Assemblea l'opportunità di modificare lo statuto sociale al fine di allargare l'attività alla assistenza sociale e socio sanitaria ai malati di celiachia e di caratterizzare l'Associazione quale ONLUS, di trasferire la sede della Associazione, e pertanto di adottare, in sostituzione di quello attuale, un nuovo testo di statuto sociale nella versione che lo stesso componente presenta agli intervenuti che dichiarano di averne conoscenza.-----

Il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi aperta la discussione e la Assemblea, dopo breve dibattito, con voto palese, all'unanimità, delibera:-----

1) di adottare un nuovo statuto sociale nella versione proposta dal Presidente del Comitato Direttivo;-----

2) di delegare al Presidente dell'Assemblea tutti i poteri per apportare a quest'atto e allo statuto allegato le modificazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità.-----

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione essendo le ore 19,55 (diciannove e minuti cinquantacinque), e mi consegna la nuova versione dello Statuto sociale, dichiarandomi che esso è conforme al testo oggi deliberato dall'Assemblea: detto statuto, composto di quattordici articoli e contenuto in pagine cinque di due fogli, sottoscritto dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto

sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale.-----

Per la registrazione del presente atto e per ogni altro conseguente adempimento si richiede il trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460:-----
- esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo (per la quale si richiama l'art. 27/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 introdotto dal predetto Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460).-----

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A".

Quest'atto - ricevuto da me Notaio e scritto a macchina da persona di mia fiducia in pagine tre e parte della quarta di un foglio - è stato da me letto al comparente che con me lo ha sottoscritto, dopo averlo dichiarato conforme al vero e al suo volere.-----

Firmato: Michele Calvisi

Firmato: Giovanni Maniga notaio -----

STATUTO
della

"A.D.M.S. ASSOCIAZIONE DIABETE MELLITO E CELIACHIA SARDEGNA -
ONLUS"

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede

1) E' costituita in forma di associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "A.D.M.S. ASSOCIAZIONE DIABETE MELLITO E CELIACHIA SARDEGNA - ONLUS", o, in forma abbreviata "A.D.M.S. ONLUS", con sede in Sassari, Via Elio De Cupis n. 24.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

2) L'Associazione è indipendente da qualsiasi partito o azione politica; è aperta a chi ha titolo per aderire, senza alcuna distinzione di nazionalità, razza o confessione.

3) La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 2

Scopi e finalità

1) La Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria attraverso la promozione della salute e della riabilitazione sociale dei diabetici e dei celiaci attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali, sanitari e sociali delle persone affette da diabete mellito o da celiachia.

2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- prevenire, conoscere e gestire in maniera ottimale questa condizione di vita;
- realizzare un sereno e proficuo rapporto con i servizi sanitari;
- attuare una integrazione funzionale tra utenti, medici di base e servizi sanitari;
- favorire la partecipazione attiva del diabetico e del celiaco alla gestione del suo stato di salute;
- offrire assistenza morale, sociale e sanitaria alle persone affette da diabete mellito o da celiachia;
- promuovere incontri con gruppi di diabetici e di celiaci;
- sensibilizzare l'opinione pubblica ad una corretta ed esatta educazione alimentare;
- proporre stili di vita positivi che realizzino una situazione di benessere e una migliore qualità di vita;
- stimolare attività culturali, sociali e sportive atte a migliorare la qualità di vita del diabetico e del celiaco.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

4) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione può aderire, con delibera del Comitato Direttivo, ad altre Associazioni o Federazioni nazionali aventi scopi analoghi o affini.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3
Risorse economiche e patrimonio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) commerciali e produttive marginali.
- Oltre che da quanto precede il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni della stessa a qualunque titolo acquistati e dai loro incrementi.

Articolo 4
Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 5
Membri dell'Associazione

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile per causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Comitato Direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a persone che si siano distinte meritevolmente nei confronti dell'Associazione o operino nel campo della lotta al diabete e della difesa degli interessi dei diabetici.

Michele Calvini

Ass. Amministratore



Articolo 6
Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

1) L'ammissione a soci, deliberata dal Comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Comitato Direttivo.

3) Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4) La qualità di socio si perde:

a) per recesso;

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;

c) per comportamento contrastante con gli scopi della Associazione;

d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7
Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) Possono votare in Assemblea ed accedere alle cariche associative i soci fondatori e quelli che risultino iscritti all'Associazione da almeno un anno.

3) I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote associative e non hanno diritto di voto. Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Articolo 8
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente.

Articolo 9
L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

- b) nomina i componenti Comitato Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno

per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati con diritto di voto ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata della Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da pubblicarsi almeno su uno dei quotidiani della Regione almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti all'associazione da almeno un anno e siano in regola con i versamenti.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione riguardante il trasferimento della sede legale in altra città, l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con il voto favorevole di almeno la metà degli associati con diritto di voto.

Articolo 10

Il Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri variabile da cinque a undici nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

4) Al Comitato Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- d) deliberare sulle domande delle nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese ed ogni qual volta il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 11
Il Presidente.

1) Il Presidente nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.

Il Presidente può conferire procure speciali ad altri associati per determinati affari o categorie di atti, determinando i limiti della delega.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 12
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.

Articolo 13
Norma finale

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 14
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato, segnatamente alla legge 11 agosto 1991 n. 266.

Michele Galvini

Giovanni Biondi



15 novembre 2004

An. Biondi

